

SERRAMENTI E INFISSI

(comma 345, articolo 1, legge 296/2006)



Sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica $U_w [W/(m^2 \times K)]$



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#).

Entità del beneficio

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	NON abitazione principale
Spese sostenute fino al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare

Se l'intervento è contestuale all'isolamento dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale e riguarda la stessa unità immobiliare, la detrazione massima è pari a 60.000 euro complessivi per l'insieme degli interventi sugli infissi e sull'involucro opaco.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento deve configurarsi come **sostituzione** di elementi già esistenti e/o loro parti (e non come nuova installazione). Come precisato nella circolare 23/E del 23/06/2022 dell'Agenzia delle Entrate a proposito degli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, se la sostituzione degli infissi esistenti prevede spostamenti e variazioni dimensionali, si può usufruire dell'Ecobonus per un numero intero di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella degli infissi esistenti prima dei lavori.
2. L'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un **volume già riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati**.
3. I valori di **trasmissione termica prima dell'intervento (U_w)** devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
4. I valori di **trasmissione termica dopo l'intervento (U_w)** devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 06/08/2020, fermo restando il rispetto dei "Requisiti Minimi" (D.M. 26/06/2015 oppure D.M. 28/10/2025 a seconda della data d'inizio dei lavori).

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti** nel rispetto dei valori limite di trasmissione termica previsti per le finestre comprensive di infissi;
- **fornitura e posa in opera** di una nuova finestra o di una porta d'ingresso o di un lucernario in sostituzione dell'esistente;
- **integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati**;
- **fornitura e posa in opera di scuri**, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto d'intervento;
- **prestazioni professionali** (ad esempio, produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'attestato di prestazione energetica - a.p.e. - delle unità immobiliari per cui si chiede la detrazione, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La scheda descrittiva:

- nel caso di interventi sulla singola unità immobiliare (univocamente identificata al Catasto) può essere redatta anche direttamente dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio, interventi che riguardano le parti comuni condominiali) dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell'infisso comprende la sostituzione o l'installazione della relativa chiusura oscurante, nella scheda descrittiva relativa agli "Infissi" occorre spuntare la voce "Installazione di chiusura oscurante pertinente" e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi⁵.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
- copia dell'**attestato di prestazione energetica (a.p.e.)**, che NON è richiesto nel caso di sostituzione di infissi in una singola unità immobiliare;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;

- la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione va allegato il **computo metrico**.

Per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁶ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese, comprensiva del computo metrico, è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 modificato dal D.M. 14/02/2022⁷, tenendo conto dei [chiarimenti](#)⁸ del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate"⁹ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi **in singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori/assemblatori/installatori di detti elementi, che attestino il rispetto dei requisiti.

Il valore di trasmittanza termica degli infissi *prima dell'intervento* può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'[algoritmo](#)¹⁰ appositamente elaborato dall'ENEA e può essere riportato:

- all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- in un'autocertificazione del produttore;
- nell'asseverazione.

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese, dichiarazione dell'amministrazione condominiale** che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:

- **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ Per ulteriori informazioni si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

⁶ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁷ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁸ https://www.efficientaenergetica.enea.it/media/attachments/2023/01/12/faq_dm_costi_massimi_14022022.pdf

⁹ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.

¹⁰ <https://www.efficientaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>